



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Ispettivo e Registro



AGCOM

USCITA - AOO_TEST

Prot. n. 0015078 , 04/04/2006

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CUXILIA
VIA KANDLER N° 11
34100, TRIESTE (TS)

N° iscrizione ROC: 13449
da citare in corrispondenza

Oggetto: Iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione.
Società: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CUXILIA

Con riferimento alla domanda d'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione presentata in data 17/01/2006 si trasmette il provvedimento di iscrizione emanato da questa Autorità.

Tale provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 2 del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, ha efficacia a partire dalla data della domanda.

Il soggetto iscritto è tenuto agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 23 e 24 del citato regolamento. Qualora vengano meno i presupposti che hanno determinato l'obbligo di iscrizione, il soggetto iscritto è tenuto, entro 30 giorni, a presentare domanda di cancellazione dal registro.

Si precisa, altresì, che l'attribuzione del numero di registrazione nel registro degli operatori può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate utilizzando la modulistica prevista dalla delibera dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 236, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001, così come modificata dalle delibere n. 404/02/CONS e n. 130/03/CONS, reperibili altresì presso il sito web dell'Autorità alla pagina <http://www.agcom.it/operatori/roc/roc.htm>. Si precisa, altresì, che sul sito web dell'Autorità saranno, successivamente, pubblicate le nuove modalità per la trasmissione telematica di dette comunicazioni.



Il Dirigente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Ispettivo e Registro

II DIRETTORE DEL SERVIZIO ISPETTIVO E REGISTRO

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*";

VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: "*Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante: "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

VISTI l'articolo 1, commi 7 e 9, della citata legge n. 249/97 e l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allegato "A" alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: "*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*";

VISTO il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera 30 maggio 2001, n. 236;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante: "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

CONSIDERATO che dalla documentazione complessivamente prodotta dal soggetto risultano sussistere i requisiti previsti per l'iscrizione;

DISPONE

L'iscrizione di ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CUXILIA avente sede in TRIESTE (TS), VIA KANDLER N° 11, CF/P.IVA 90106360325, nel Registro degli Operatori di Comunicazione al numero 13449.



Il Direttore
Nicola Sansalone